



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1715 del 20/12/2022

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: "NUOVA PALESTRA COMPLESSO VIA TOSCANA IN PARMA
- MODIFICA CONTRATTUALE

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020

PREMESSO

Che con decreto del Presidente n. 51 del 28/02/2022 è stato approvato il "Rendiconto 2021 - Riaccertamento Ordinario residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio", dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto al Bilancio 2022;

con Decreto presidenziale n. 146 del 17/08/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "nuova palestra complesso via Toscana in Parma", di complessivi € 3.500.000,00 (CUP: D93H19000770003);

Con Determina n. 1324 del 16/11/2020, è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016, il progetto esecutivo dei lavori, per un importo a base di gara di euro 2.950.000,00 di cui euro 2.873.953,67 per lavori ed euro 76.046,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; con successiva Determina n. 1352 del 19/11/2020, è stato approvato l'elaborato contenente i criteri di valutazione dell'offerta tecnica;

con Determina n. 1425 del 01/12/2020, successivamente integrata con Determina n. 1470 del 09/12/2020 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

con determina n. 420 del 20/04/2021 si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di

“nuova palestra complesso via Toscana in Parma” alla ditta CONSORZIO STABILE POLIEDRO con sede in Parma (PR), Via San Leonardo n° 197/A, CAP 43122 codice fiscale e partita IVA 02869870341, avendo offerto un ribasso del 8,62%, per un importo contrattuale pari ad euro 2.702.265,19 (di cui euro 2.626.218,86 per lavori ed Euro 76.046,33 per oneri di sicurezza, oltre iva (CIG 85319915B4);

in data 10 maggio 2021 si è proceduto alla consegna dei lavori per un termine contrattuale di 600 giorni naturali e consecutivi, per cui il termine contrattuale di fine lavori è fissato al 31 dicembre 2022;

in data 25/5/2021 è stato sottoscritto il contratto n. rep. 15227

in data 15/06/2022 è stata disposta la 1° sospensione dei lavori a cura del RUP

in data 17/06/2022 è stata disposta la 1° ripresa dei lavori a cura del RUP, fissando il nuovo termine di fine lavori al 2 gennaio 2023;

Vista la nota prot. 37947 del 16/12/2022 con la quale il Consorzio Stabile POLIEDRO, titolare dell'appalto in oggetto, richiede una proroga dei tempi contrattuali di giorni 123 sul termine contrattuale per la fine lavori;

Vista la relazione riservata del direttore dei Lavori agli atti;

Visto l'art. 6 del contratto rep. 15227 del 25/5/2021: “Art. 6 Tempo utile per l'esecuzione – penalità” che stabiliva “Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 600 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna”

Richiamato l'art. 106 (Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia) del DLGS 50/2016 relativamente alla durata temporale, il quale prevede che “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.”

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i., la modifica contrattuale dei lavori di “nuova palestra complesso via Toscana in Parma - CUP: D93H19000770003”, relativamente all'art. 6 del contratto Rep. 15227 del 25/5/2021, stabilendo che l'art. 6 diventa: “Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni $600+123 = 723$ (settecentoventitre) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna”, accogliendo pertanto la richiesta dell'impresa, prot. 37947 del 16/12/2022, ritenendola motivata;

Pertanto il nuovo termine contrattuale risulta essere il 05 maggio 2023;

di dare comunicazione della presente autorizzazione alla ditta, alla Direzione Lavori, al Responsabile del Procedimento, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ed al Collaudatore, per gli atti conseguenti;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale